



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

80/11/2010

Roma,

Prot. Nr. 100169  
Rif. Prot. Entrata Nr. 92178  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Al Regione Lombardia  
ASL Brescia  
Dipartimento Amministrativo  
Servizio Risorse Umane

✓

OGGETTO: Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010

Con la nota che si riscontra, codesta Azienda ha chiesto chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010. In particolare, ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla possibilità di autorizzare i propri dipendenti, che prestano attività di servizio in diversi settori assistenziali e nell'ambito della vigilanza e del controllo, all'utilizzo del mezzo proprio prevedendo il rimborso dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina nelle ipotesi in cui non si abbia la disponibilità di autovetture aziendali e qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non vi siano mezzi pubblici alternativi;
- l'uso di questi non risulti opportuno per un efficace svolgimento del servizio;
- l'uso del mezzo privato risulti economicamente più vantaggioso rispetto al mezzo pubblico.

Al riguardo, si ritengono utili alcune precisazioni preliminari. Innanzitutto, va chiarito che la disposizione restrittiva in esame, come già illustrato nella circolare MEF n. 40/2010, si applica in via diretta anche alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale, trattandosi non di una specifica misura di taglio o riduzione della spesa, bensì, di istituto a carattere generale che incide sul trattamento giuridico di tutti i dipendenti pubblici.

VISTO OFF XV 29-2-2012 MP

MP

In secondo luogo, si ricorda che la circolare MEF n. 36/2010 ha espressamente escluso dall'ambito applicativo della norma in esame, il personale che svolge compiti ispettivi nonché i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Ciò premesso, rimane da valutare nel caso concreto la possibilità di concedere la predetta autorizzazione al personale sanitario impegnato in attività di carattere assistenziale.

In proposito si ritiene che proprio allo scopo di evitare disfunzioni o inefficienze, fermi restando gli indicati presupposti e condizioni, il rilascio dell'autorizzazione de qua possa trovare giustificazione qualora lo svolgimento del servizio imponga al dipendente, nell'arco della stessa giornata, una molteplicità di spostamenti tra i vari centri assistenziali o tra diversi domicili. Ciò anche al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in un settore preposto alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Resta fermo che alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti sulla materia (cfr. deliberazioni a sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011) qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l'amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l'Ente avrebbe sostenuto per le spese del trasporto pubblico. Ciò nel pieno rispetto della normativa di contenimento della spesa introdotta con la manovra.



Il Ragioniere Generale dello Stato

F. Co. Canzio